E. CATELLANI

IL DIRITTO INTERNAZIONALE AMERICANO

TÀ DI PADOVA
TO PUBBLICO,
COMUNITARIO
NTI

VENEZIA
PREMIATE OFFICINE GRAFICHE DI CARLO FERRARI
1912.

Non pretendo tu legga, o caro Amico,
Tutta questa nojosa pappolata;
Sul foglio trentadue solo ti dico:
Di scorrere una doppia bottonata.
E il dato accogli con benignità
Quale piccolo omaggio dell'Autore

M

E. CATELLANI

IL DIRITTO INTERNAZIONALE AMERICANO

Fonti C. 2.
9

R. UNIVERSITÀ di PADOVA
ISTITUTO
DI
DIRITTO PUBBLICO

VENEZIA
PREMIATE OFFICINE GRAFICHE DI CARLO FERRARI
1912.

Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti.
Anno accademico 1911-912 - Tomo LXXI - Parte seconda.

(Adunanza ordinaria del 19 maggio 1912)

I.

La polemica, agitatasi in America di recente, fra coloro che affermano e coloro che contestano la esistenza di un diritto internazionale americano, può considerarsi sopratutto come un nuovo ed eloquente esempio di quei dissidii che non avrebbero occasione di manifestarsi se i dissidenti, prima di impegnare la discussione, si fossero messi d'accordo per chiarire gli elementi e i limiti della questione che li preoccupava.

Il dissidio fra coloro che definiscono e concepiscono diversamente due cose diverse, non può esistere circa il fatto della esistenza di quelle due cose diverse. Se invece due persone o due scuole credono di concepire e definire diversamente l'essenza e il modo di essere di una stessa cosa, allora non solo v'è materia di dissidio, ma è logicamente inevitabile che una delle due parti sia in errore. La discussione circa il diritto internazionale americano ha l'apparenza di una polemica della seconda specie. Che sia invece una polemica della prima specie, risulterà da un riassunto dei ragionamenti e degli argomenti dell' Alvarez che afferma e del Sa-Vianna e degli altri che contestano, l'esistenza autonoma di un diritto internazionale americano. Così la modesta fatica di una esposizione riassuntiva degli elementi d'una polemica, permetterà un più facile e più pronto conseguimento di conclusioni chiare ed evidenti.

Già più volte in America, e più specialmente negli Stati Uniti, si era sostenuto, dopo il 1823, da pubblicisti e da uomini

di Stato, che non tutto il diritto pubblico europeo potesse applicarsi al continente americano, e che in questo potessero svilupparsi ed affermarsi norme particolari di diritto pubblico, obbligatorie, quanto ai loro rapporti americani, anche per gli Stati Europei. Ciò si affermava e si faceva valere, non soltanto nei riguardi di norme e di rapporti aventi un contenuto prevalentemente politico, ma anche rispetto a norme ed a rapporti di indole esclusivamente giuridica, come la occupazione dei territorii abbandonati, la libertà di cessioni territoriali da Stato a Stato europeo nel continente americano, e le conseguenze di una guerra fra Stati europei ed americani limitate in America, diversamente da quanto può accadere in Europa, in ciò che si riferisce alle mutazioni territoriali.

Nel 1905 il dottor Alessandro Alvarez, già professore alla Università di Santiago ed allora consigliere del Ministero degli Affari Esteri del Cile, presentò al Congresso scientifico latino americano di Rio de Janeiro, al quale partecipava in qualità di delegato cileno, una mozione tendente a far riconoscere dalla Assemblea la esistenza di un diritto internazionale americano, al quale avrebbe dovuto consacrarsi uno studio speciale nelle Università del Nuovo Mondo, e riservarsi l' operosità di una Sezione nel successivo Congresso scientifico latino americano indetto per il 1908 a Santiago.

Nel 1907 lo stesso autore pubblicava nella " Revue Générale de Droit International Public „ un articolo circa " Le droit international américain ; son origine et son evolution „, coll' intento di diffondere e far accettare anche in Europa quei concetti fondamentali che, due anni prima, il Congresso di Rio de Janeiro aveva accolti alla unanimità. Da tale studio e da quell' opera di propaganda, è derivato poi il " Droit international américain „ pubblicato dall' Alvarez nel 1910 [1], che contiene, dell' assunto dell' autore, una esposizione più diffusa ed una dimostrazione più efficace.

---

(1) A. Alvarez: *Le droit international américain ; sur fondement ; sa nature ; d'après l'histoire diplomatique des États du Nouveau monde.* Paris, Pedone 1910.

II.

La dottrina della universalità dei principii di diritto internazionale e della loro universalmente uniforme variabilità, non solo non corrisponde alla realtà effettiva delle cose, ma non domina più nemmeno nel campo della scienza. Il diritto internazionale dei popoli di civiltà europea, diverso per il contenuto d'una parte delle norme, e sopratutto per quanto riguarda la completa reciprocità delle obbligazioni, dal diritto internazionale dei popoli semicivilizzati o barbari nei rapporti fra loro o coi primi, è la confutazione empírica della dottrina di tale universalità [1], dimostrata così non corrispondente ai fatti dai quali un sistema di diritto internazionale positivo può derivare. La società internazionale corrisponde alla umanità, nel senso che tutti i gruppi umani partecipano di fatto alla stessa società giuridica governata da una legge universale di interdipendenza [2]. Ma nella società internazionale, *il vario modo* di tale interdipendenza, suscita ed ispira varii gruppi particolari, nel seno dei quali rispettivamente si sviluppa una particolare vita sociale ed un rispettivamente diverso ordinamento giuridico.

Tali gruppi sono rappresentati dai popoli europei; da quelli americani; dai civilizzati di razza non europea; dagli Stati africani con regime europeo; dalle colonie autonome di Stati europei; e dalle colonie non autonome possedute da Stati europei od americani, in Asia, in Africa, in Australasia o in America.

L'Alvarez dunque [3] ammette che la società internazionale sia universale; ma che, nello stato attuale della civiltà, tale universalità non impedisca che talune categorie di Stati vi partecipino in condizione, per quanto potenzialmente transitoria, di inferiorità; e che talune altre categorie di Stati civili, senza superiorità od inferiorità loro in confronto degli altri Stati civili, costituiscano, per le condizioni particolari, e ad essi comuni, della loro

---

(1) V. *Droit int. américain* pag. 7, 8 e 10 e Alvarez: *La Codification du droit international*, pag. 49-76. Paris, Pedone, 1912.

(2) *La Codification* ecc. pag. 55-7.

(3) Dr. Int. Americ. 91, 95 e Codific. pag. 129-232.

interdipendenza, un gruppo a parte, i cui membri d'un lato partecipano di regola alla società internazionale universale e dall'altro, per effetto di quella che l'Alvarez chiama “ leur position continentale „, costituiscono fra loro per eccezione, una società internazionale particolare.

Le fonti dalle quali derivano le regole giuridiche tanto generali quanto particolari, sono la coscienza giuridica, la consuetudine, i trattati, e in taluni casi le leggi particolari e le giurisprudenze nazionali. La derivazione da tali fonti, di regole generali o particolari, è determinata poi dalla diversa estensione del manifestarsi e dalla diversa intensità dell'operare, delle fonti stesse. Alle lacune ed alle oscurità del diritto internazionale, si ripara ricorrendo ai principii generali del diritto o dell'equità. Ma se una lacuna od una oscurità si manifesta nell'ordinamento dei rapporti specifici di un determinato gruppo sociale, allora i principii generali del diritto dovranno applicarsi soltanto quando ciò possa farsi senza snaturare il carattere del rapporto. “ Lorsque ces principes ne peuvent pas s'appliquer sans dénaturer les problèmes, parce qu'il sont incompatibles avec eux, ou parce qu'il sont nés pour d'autres situations, il faut appliquer alors, comme le reconnaissent aujourd'hui les données du droit international universel pour toute situation nouvelle, les principes de justice et d'equité; en somme, une règle conforme à la nature du rapport, et tirée, autant que possible, des habitudes et des précédents, des conventions, ou de l'ensemble de la législation des États américains „. E lo stesso si deve fare quando non si tratti di imperfezione od oscurità di una norma, ma di assenza completa di ogni norma. “ Tout ce qu'il faut dire alors, c'est qu'il faut chercher la solution la plus conforme aux principes du droit, à ceux de la justice et de l'équité [1].

Quando si tratta dunque di integrare l'ordinamento della società internazionale in quanto è universale, la fonte di quel complemento deve essere cercata nei principii generali del diritto, della giustizia o dell'equità. Quando invece si debba supplire ad una regola mancante, od integrare ed interpretare una regola deficiente, relativa alla vita sociale particolare d'un determinato

---

(1) ALVAREZ: Codification, pag. 162-165.

gruppo di Stati, sarà necessario ricorrere alla indagine delle peculiari condizioni di esistenza sociale di quel gruppo.

Tanto la distinzione fra le due categorie di norme di diritto internazionale, quanto la distinzione tra le fonti cui ricorrere per completarle, o per supplirvi quando facciano difetto, derivano dunque da un presupposto fondamentale circa l' origine e la determinazione delle regole stesse. Non tutte le norme di diritto internazionale che sono il prodotto del *consensus* europeo, debbono necessariamente applicarsi a tutto il mondo civile; ma ogni qualvolta, rispetto a situazioni od a materie diverse da quelle cui si riferiscono le norme della prima specie, esista un *consensus* particolare collettivo, espresso o tacito, di un gruppo di Stati, a voler regolare in modo diverso quelle situazioni e quelle materie in quanto alla loro particolare vita sociale si riferiscano, tale *consensus* del gruppo minore vale, per generare le norme a quello relative, quanto vale l'universale *consensus* europeo per generare le norme generali relative alla vita sociale della società internazionale, concepita nel suo più ampio significato. Così gli stessi fatti che dimostrano, e gli stessi ragionamenti che giustificano, la esistenza della società internazionale universale, e quella del sistema di norme che ne governa la vita giuridica, dimostrano e giustificano la esistenza, nel seno della società internazionale universale, di gruppi particolari che da quella non si separano, ma che in quella si distinguono, perchè i singoli Stati che li compongono, mentre individualmente partecipano, in quella e per quella, al diritto internazionale universale, sviluppano d' altronde collettivamente, nel gruppo rispettivo, una particolare vita sociale ed un modo particolare del suo ordinamento giuridico.

III.

L' Alvarez prende le mosse da questi fatti e da questi concetti fondamentali, per distinguere, fra gli Stati civili, quelli che formano il gruppo americano; illustrare le particolarità della vita giuridica di questo gruppo; e riassumere il contributo complementare o differenziale che è derivato al diritto internazionale dalla vita sociale di tali Stati che " tout en étant de même civi-

lisation que les peuples européens, ce sont développés dans des conditions differentes (1) „.

Non solo nei rapporti fra questi Stati sorsero problemi di diritto internazionale di natura *sui generis* o di carattere nettamente americano, ma essi hanno potuto anche regolare, per via di convenzioni, in modo uniforme, questioni che erano di loro esclusivo interesse, o questioni di interesse universale, circa le quali un accordo fra tutte le nazioni del mondo, era stato finora impossibile.

Tale sviluppo si è venuto compiendo in tre periodi di tempo. Durante il primo periodo, che comprende i primi due terzi del secolo XIX, si formano e si concretano gli elementi di una vita sociale distinta, fra gli Stati del Nuovo Mondo. Diversi dai vecchi Stati d' Europa per il popolamento, per la costituzione sociale, e per le condizioni economiche ; diversamente governati, già nel periodo coloniale, da una legislazione particolare distinta dal diritto comune della metropoli ; tali Stati dovevano subire, subito dopo la loro costituzione indipendente, nel loro rispettivo ordinamento interno e nella loro vita sociale, l' ispirazione e l' impulso di elementi specifici. E l' influenza di questi era così naturale e spontanea, da resistere a tutto l' artificioso movimento di uniformità che, nell' America latina, derivava d' un lato dalla imitazione costituzionale degli Stati Uniti, e dall' altro dalla imitazione legislativa degli Stati d' Europa, e fra questi sopratutto della Francia. Durante questo primo periodo, si è diffusa per tutta l'America indipendente la coscienza di una solidarietà continentale, ispirata dalla manifesta necessità della conservazione dell' indipendenza dall' Europa di tutti gli Stati americani. Di questa solidarietà continentale può essere considerata come la prima manifestazione completa, e piuttosto come la prima intimazione in cospetto dell' Europa, la dottrina di Monroe, che, sviluppata successivamente dagli Stati Uniti, accettata in gran parte dagli altri paesi d' America, e in parte minore già ormai subíta anche dagli Stati Europei nei loro rapporti con quelli americani, se può definirsi come dottrina politica, dev'essere riconosciuta altresì come generatrice di importantissime conseguenze giuridiche.

---

(1) ALVAREZ, *Dr. int. américain*, pag. 18.

Tali conseguenze giuridiche speciali, dovevano essere in gran parte gli elementi di quel diritto internazionale americano, che in quella solidarietà continentale aveva avuto il suo fondamento.

Mentre poi, durante quel primo periodo, la vita sociale di tutti gli Stati americani si differenziava da quella degli Stati europei, il gruppô latino-americano incominciava alla sua volta a differenziarsi, per certi elementi della sua vita sociale, dagli Stati Uniti d' America, ed affermava tale tendenza in molti congressi e con molti progetti di patti d' unione o di confederazione. I congressi di questo primo periodo e i patti che vi furono stipulati, correndo però quasi sempre la sorte di non essere ratificati, avevano, come dice l' Alvarez, (1) " un but grandiose, mais trop idéaliste „ ; ma contribuivano nel tempo stesso a rafforzare la coscienza di una società internazionale americana, e d' una società internazionale sud-ameriricana, distinte dalla società internazionale europea.

Nella convinzione di formare una sola famiglia di Stati, i paesi dell' America latina furono poi raffermati, durante il primo periodo, dalla condotta degli Stati europei che, nei loro rapporti coll' America del sud, movendo guerre, operando interventi armati non giustificati, reclamando indennità per danni subíti dai rispettivi sudditi residenti in America nel corso di ostilità, in condizioni nelle quali la pretesa non si sarebbe fatta valere nei rapporti fra Stati europei ; ricorrendo, nella protezione dei proprii nazionali, alla via diplomatica, senza che fossero stati esauriti prima tutti i mezzi giudiziari ; ed abusando così dell' invio dimostrativo di navi da guerra nei porti degli Stati sud-americani, come dei blocchi pacifici e delle altre ostilità senza dichiarazione di guerra, già negavano a quelli Stati la piena garanzia derivante dal diritto internazionale universale.

Durante il secondo periodo, che va dal 1866 al 1889, cioè dalla ricomposizione dell' Unione nord-americana e dalla restaurazione repubblicana nel Messico, alla prima conferenza panamericana, la solidarietà degli Stati americani sussiste e si manifesta nello sviluppo specifico del loro diritto convenzionale, mentre nella vita politica e nelle manifestazioni giuridiche della società

---

(1) ALVAREZ, *l. c.* pag. 60.

internazionale americana, si fa sentire sempre più la influenza della egemonia degli Stati Uniti.

Nel 1877 il governo peruviano convoca un congresso di giureconsulti americani per preparare la codificazione del diritto internazionale privato, e ne risultano la convenzione del 9 novembre 1878 sul diritto internazionale privato, e quella del 27 marzo 1879 sulla estradizione. Nel 1880, avendo il governo colombiano convocata per il 1881 a Panama una conferenza col programma di codificare le norme per la risoluzione pacifica delle controversie internazionali, considerata " come un principio di diritto pubblico americano ", l'Argentina rispondeva proponendo che il programma della Conferenza fosse completato coll'incarico di " proclamare una serie di regole di diritto pubblico americano, come il mezzo migliore di affermare la solidarietà fra tutti i paesi del Nuovo Mondo ". Nel 1888 era convocata la Conferenza di Montevideo per la codificazione di talune parti del diritto internazionale privato; e, pur seguendo in gran parte le linee della dottrina europea, la codificazione s' ispirava anche alle sole esigenze della convivenza fra gli Stati americani.

Intanto, nei rapporti cogli Stati d' Europa, l' immigrazione, i capitali europei impiegati in America, e la nazionalità dei figli degli europei nati in territorio americano, hanno suscitato dei problemi di diritto internazionale di carattere americano; inquantochè dall'ordinamento della prima dipende in modo identico la conservazione del tipo di civiltà degli Stati e la tutela della loro igiene sociale; col regime della seconda si collega la stessa indipendenza dello Stato e la conservazione del suo carattere nazionale; e dalle garanzie date o dalle tutele ammesse in favore dei creditori stranieri di Stati così bisognosi di capitali per lo sviluppo delle proprie risorse, può derivare, secondo il diverso ordinamento, una tutela od una minaccia per la loro indipendenza [1].

Durante il terzo periodo, che comincia col 1889, la vita sociale particolare degli Stati americani, sempre più si consolida e si organizza. D'un lato si sviluppa il panamericanismo, inteso come ordinamento sociale e giuridico della coesistenza solidale degli Stati Americani; dall'altro si intensifica la partecipazione

(1) V. ALVAREZ. Codification, pag. 43.

di questi alla società internazionale universale, in quanto si riferisce all'applicazione ed allo sviluppo del diritto internazionale dei popoli civili, e non soltanto a quello peculiare dei popoli americani. Espressioni dello sviluppo della prima specie sono le conferenze panamericane di Washington (1889), di Messico (1901, 1902) e di Rio-de-Janeiro (1906). La prima di quelle Conferenze si limitò a formulare dei voti relativi all'ordinamento uniforme così dei rapporti giuridici, politici ed economici di carattere americano (1), come dei rapporti di carattere latino-americano (2), ed all'ordinamento concorde, per opera di tutti gli Stati d'America di quelle materie d' interesse universale, circa le quali un accordo mondiale non è stato ancora possibile (3). Ne risultava anche l'" Ufficio dell'Unione internazionale delle repubbliche americane „, che collaborò col governo degli Stati Uniti alla preparazione delle Conferenze successive.

Queste arrivarono non già alla sola formulazione di voti, ma anche alla stipulazione di convenzioni circa la codificazione del diritto internazionale; la riorganizzazione dell' Ufficio internazionale delle repubbliche americane; i reclami per danni e pregiudizii pecuniarii; i diritti degli stranieri; il riacquisto della nazionalità; la protezione delle opere letterarie e artistiche, e della proprietà industriale; la estradizione; l'adesione alla convenzione sottoscritta alla Conferenza internazionale di Washington ed alle convenzioni e dichiarazioni della Conferenza dell'Aja; comprendendo così nel proprio programma elementi di carattere panamericano, latino-americano e mondiale. I primi erano rappresentati dallo studio e dalla soluzione di tutti i problemi giuridici, politici ed economici speciali al continente americano; i secondi dallo studio e dalla codificazione del diritto uniforme e del diritto internazionale privato degli Stati dell' America latina; e gli ultimi in parte dalla

(1) Per esempio, la navigazione dei fiumi internazionali americani; l'unione monetaria americana; il divieto di conquiste o cessioni di territorii americani.

(2) Per esempio, limiti da imporre ai reclami fatti valere da stranieri per via diplomatica; isopolizia ammessa nei rapporti fra Stati sud-americani.

(3) Per esempio, codificazione dell'estradizione, dell'arbitrato obbligatorio e del diritto internazionale privato.

adesione dell' America alle codificazioni del diritto internazionale già operate in Europa e in parte dalla contribuzione dell'America coll' Europa alla preparazione d' ulteriori codificazioni in materia di diritto internazionale mondiale.

Tale fù lo sviluppo graduale e progressivo del diritto internazionale americano, e della manifestazione dell' America come efficace fattore del diritto internazionale generale.

Nè questo sviluppo, che corrisponde alla verità dei fatti, può essere contestato, nel suo primo periodo, per il fatto che gli Stati dell' America del Sud erano allora esclusivamente occupati e preoccupati dall' opera di consolidamento della loro indipendenza; e nei periodi successivi, per ciò che ripugna al carattere del diritto internazionale " il preferire alla grande vita della società umana, l'esistenza egoista nei limiti di un continente (1). „ Poichè nel primo periodo gli Stati del Sud-America sentirono, appunto nei pericoli comuni della loro esistenza, gli elementi determinanti della loro solidarietà; e nei periodi successivi s' ispirarono tutti a tale solidarietà, nei rapporti che da questa dipendevano o a questa si riferivano, senza negare ed escludere, in tutto quanto a quella fosse estraneo e con quella non contrastasse, la solidarietà umana che è stata e sarà sempre la ispiratrice del diritto internazionale universale.

IV.

Lo sviluppo di un sistema politico americano e d' una serie di rapporti, di istituti e di norme di diritto internazionale americano, non è stato però il risultamento normale della consociazione degli Stati d'America, cooperanti tutti in condizione di eguaglianza, come si addice ad una Società di eguali. Tale processo normale fù turbato nel suo inizio dagli Stati Uniti d' America, prima proclamando con propria iniziativa qualche principio particolare di politica e di diritto internazionale relativi a tutto il continente americano, poi secondando in parte, e in parte contra-

---

(1) SA-VIANNA. *De la non existence d' un droit international américain.* Rio de Janeiro. Figueredo, 1912, pag. 30-32 e 61-66.

stando, le aspirazioni degli altri Stati d' America in materia di diritto internazionale, o imponendo, nei rapporti fra quelli Stati o fra uno o più di quelli e l' Europa, la propria mediazione, o le proprie eccezioni, coll' obbiettivo del conseguimento o della esclusione di taluni risultati.

Il sistema politico americano e il diritto internazionale americano, erano dunque destinati ad essere le risultanti di due fattori distinti: la volontà concorde di tutti gli Stati americani, e la volontà singola degli Stati Uniti d' America, operante e preponderante, per via di ispirazione, di imposizione o di inibizione, sulla iniziativa di quelli e sulla condotta degli Stati d' Europa nei rapporti col continente americano.

Di tale condotta degli Stati Uniti si vedono le ragioni e la continuità fin dalle origini della dottrina di Monroe. Da prima la Confederazione nord-americana, d' accordo colla Granbretagna, appoggia il movimento di emancipazione degli Stati del Sud, ostacolando ogni intervento europeo nelle colonie dell' america latina aspiranti alla indipendenza. Più tardi, quando tale opposizione all' azione europea in America, doveva trascendere dal caso particolare, per trasformarsi nella affermazione di un sistema, Jefferson suggeriva e Monroe adottava, la forma della dichiarazione e della intimazione singolare degli Stati Uniti, escludendo ogni partecipazione della Granbretagna, che pur aveva avuta tanta parte nel trionfo della politica nord-americana nel conflitto tra la Spagna e le sue colonie.

La indipendenza intangibile degli Stati americani, e il divieto alle metropoli di riconquistarli dove pur durava ancora fra queste e quelli lo stato di guerra, o di operarvi conquiste territoriali, se già quelli erano definitivamente emancipati; la inibizione fatta agli Stati europei di estendere il loro sistema politico al nuovo Mondo; la proclamazione della immunità assoluta di tutto il continente americano dall' essere, in qualsiasi parte, occupato o colonizzato o conquistato da Stati europei, sono principii di politica internazionale americana, che hanno anche una notevole importanza giuridica. La hanno direttamente, inquantochè aggiungono difese alla integrità dei nuovi Stati, e limitano le iniziative degli Stati europei in rapporto con questi, considerati tanto singolarmente quanto collettivamente; e la hanno indirettamente, in quanto,

costituendo gli Stati americani in gruppo dotato di elementi specifici di vita propria e sottoposto a determinate influenze, preparano le condizioni necessarie allo sviluppo di rapporti e norme peculiani di diritto internazionale.

Per questa sua influenza genetica, molto più che per la sua azione immediata, la dottrina di Monroe, presenta, come afferma l' Alvarez, tutti i caratteri d' una regola di diritto internazionale, e può considerarsi il fondamento del diritto internazionale americano (1).

Ma dopo il 1823, gli Stati Uniti svilupparono, come conseguenze della dottrina di Monroe, una politica di egemonia ed una politica di imperialismo. Nè l' una nè l' altra possono invero considerarsi senza sofisma, non ostante la pretesa degli Stati Uniti, come conseguenze della dottrina di Monroe. Ma anche fra loro quelle due politiche differiscono, perchè la prima è, e l'altra non è, in rapporto col diritto internazionale americano. La politica di imperialismo, che è stata la più recente, fu la conseguenza dello sviluppo degli Stati Uniti d' America, trasformati politicamente ed economicamente in Potenza mondiale. L' imperialismo americano eguaglia, dove si manifesta, le condizioni degli Stati Uniti a quelle degli altri paesi, in tutto quanto riguarda la politica e il diritto internazionale. Si tratti degli affari dell' Estremo Oriente e di quelli della repubblica di Liberia, gli Stati Uniti nè proclamano passività ed astensioni proprie come fanno nelle cose europee, nè pensano a limitare l' azione degli Stati europei come pretendono nelle cose americane, ma negoziano, stipulano e rivaleggiano con quelli, come in una Società di eguali, pertinenti tutti alla medesima Società internazionale. Perciò l' imperialismo degli Stati Uniti non solo è del tutto distinto dalla dottrina di Monroe e dal diritto internazionale americano, ed è indipendente dal loro sviluppo, ma contiene piuttosto qualche germe di futura limitazione o dissoluzione della dottrina di Monroe, e di modificazione del diritto internazionale americano.

Con questo invece è in rapporto la politica di egemonia americana degli Stati Uniti d'America, perchè tale politica è limitata al continente americano e in quello si svolge, tendendo a

(1) ALVAREZ. *Droit, int. americain*, pag. 139.

conseguire, nei rapporti politici e giuridici fra gli Stati americani, alcuni risultati in tutto o in parte diversi da quelli che deriverebbero dall'azione spontanea di tali Stati operanti e deliberanti tutti come in una società di eguali.

Se gli Stati Uniti d'America impediscono agli Stati europei di soggiogare Stati americani, o di intervenire negli affari interni o nei rapporti internazionali di questi, o di acquistare anche pacificamente, a qualunque titolo, una parte del territorio di questi; gli Stati Uniti mettono la loro potenza al servizio della comune integrità e della comune autonomia degli altri Stati americani.

Ma gli Stati Uniti, nel continente al quale appartengono, cercano anche di far prevalere in molti casi, con o senza il pretesto di far valere la dottrina di Monroe, la propria preponderanza a profitto proprio. Così è quando si oppongono alla cessione, da uno ad altro Stato europeo, di un territorio americano. Lo stesso può dirsi dell' intervento deciso per rendere possibile la secessione di una colonia americana dalla metropoli che altrimenti avrebbe potuto reprimervi l'insurrezione, e per instaurarvi il proprio dominio diretto come a Portorico, o la propria preponderanza col diritto d'intervento come a Cuba. A Panama gli Stati Uniti intervennero per facilitare ad uno Stato facente parte di un'altra federazione, quella secessione, per impedire la quale ai propri Stati del Sud, essi avevano sostenuto quarant'anni prima una lunga guerra. Appena riconosciuto il nuovo Stato indipendente di Panama, la grande Repubblica lo sottoponeva al proprio predominio, ottenendone praticamente la cessione del canale e del suo territorio. E finalmente essa pretende di essere sola arbitra e sola custode di tutte le vie di comunicazione che, fra il Panama come limite meridionale e il proprio territorio come limite settentrionale, possono collegare i due oceani.

Del pari nei rapporti esteriori di molti Stati sud-americani, l'azione degli Stati Uniti si manifesta sovente con intento egoistico, anzichè col solo fine di cooperare alla tutela del modo di essere particolare degli Stati americani. Così è stato dell'intervento del 1895 nel conflitto anglo-venezuelano; di quello del 1902-3 nel conflitto anglo-italo-tedesco col Venezuela; e più nel sistema di intervento ricorrente, aperto o dissimulato, sia negli affari interni di qualche Stato americano, sia nei conflitti fra Stati americani.

V.

Tale azione degli Stati Uniti dunque, in parte contribuisce alla tutela della vita sociale americana ed alla formazione di un diritto internazionale americano; in parte turba i risultamenti che questo dovrebbe produrre, facendolo deviare dalla mèta cui spontaneamente sarebbe giunto, verso quella che più corrisponde agli interessi nord-americani; in parte infine produce risultati che non solo non possono definirsi come elementi di un diritto internazionale americano, ma sono piuttosto in contraddizione con ogni principio di diritto internazionale.

La dottrina di Monroe, nella sua espressione originaria, può definirsi una fonte del diritto internazionale americano, perchè, nell'enunciarla e nell'adoperarsi a farla valere, gli Stati Uniti hanno dato espressione concreta a quanto era nella coscienza di tutti i popoli del continente. Le amplificazioni successive della dottrina di Monroe, in quanto si esplicano esclusivamente nella vita interna di qualche Stato americano, o nei rapporti internazionali fra Stati americani, contribuiscono allo sviluppo del diritto internazionale americano come elemento perturbatore: negando per qualche Stato l'indipendenza come per Portorico; o limitandola come per Cuba; o sottoponendo di diritto come per Cuba, o di fatto come per il Messico e per altri Stati americani, la politica internazionale di Stati indipendenti, alle ispirazioni o ai divieti o comunque al controllo degli Stati Uniti d'America.

Ma in quanto le pretese di questi tendano a limitare l'autonomia degli Stati europei in ciò che si riferisce all'esercizio dei loro diritti nel continente americano, allora tali pretese non solo perturbano i risultati del diritto internazionale americano, ma non possono produrre risultati che per se soli formino parte di tale diritto, e talora generano risultati in assoluto contrasto col concetto stesso fondamentale di diritto internazionale.

Il primo caso si ha quando gli Stati Uniti pretendono che un diritto territoriale, od un negoziato diplomatico, si esplichi da uno Stato europeo in America diversamente o sotto limiti più stretti che non avvenga in Europa. Quando gli Stati Uniti pretendono che uno Stato Europeo non possa cedere un suo posse-

dimento americano ad un altro Stato europeo, tale pretesa non genera una regola di diritto internazionale americano, se non quando gli Stati Europei interessati si adattino, di caso in caso, a subirla. E quando pur ciò avvenga, le condizioni sono apparentemente eguali, ma sostanzialmente dissimili, dal caso dell'ingerenza degli Stati Uniti d'America nei rapporti fra Stati americani; perchè, rispetto a questi, gli Stati Uniti hanno una preponderanza di potere, che non hanno rispetto agli Stati europei; e perchè gli Stati americani finora hanno riconosciuto agli Stati Uniti una certa primazia direttiva della società internazionale americana, che non è loro riconosciuta dagli Stati d'Europa, nemmeno nei rapporti del continente americano; sicchè, nei riguardi di quelli, una pretesa degli Stati Uniti non potrà generare una norma di diritto internazionale americano, ma soltanto produrre di caso in caso una soluzione definitiva, in quanto questa, per evitare conflitti di esito imprevedibile, sia dagli Stati europei interessati riconosciuta e subita.

Ma quando tale pretesa degli Stati Uniti si riferisca alla limitazione di taluni diritti di tutti gli Stati del mondo, affermata per un avvenire indefinito rispetto a tutto il territorio americano, allora quella pretesa può ben definirsi, in se e nei suoi risultati, come la negazione d'ogni principio fondamentale di diritto internazionale. Così è del risultato cui hanno voluto giungere gli Stati Uniti, rispetto alla neutralizzazione del canale di Panama. La neutralizzazione in genere e quella di un canale interoceanico in ispecie, implica una garanzia collettiva, dalla quale deriva una serie di inibizioni spontaneamente subite dallo Stato che possiede il canale, e dagli altri Stati che, in guerra con quello o fra loro, si troveranno impegnati ad astenersi dal recarvi alcun danneggiamento e in genere dall'interrompere comunque la sua funzione pacifica e continuativa. Se non esiste la collettività della garanzia, non può dirsi che esista la neutralizzazione. E questa esiste, appunto come una conseguenza di quella, nel caso del canale di Suez e doveva esistere anche in quello del canale di Panama, secondo il Trattato Clayton-Bulwer del 19 aprile 1850, che prevedeva e riconosceva, come un elemento necessario della sicurezza del futuro canale, la garanzia collettiva di tutti gli Stati.

Ma gli Stati Uniti, dopo una modificazione nel senso della garanzia anglo-americana, riuscirono, col trattato Hay-Pauncefoote

e colle dichiarazioni successive, ad affermare e a far riconoscere dalla Granbretagna, la sola garanzia americana, respingendo anzi, come idea di indebita ingerenza, quella della garanzia collettiva. Sicchè ora il Canale sarà nominalmente tutelato dalla neutralità perpetua; ma questa, che implica obblighi per tutti i terzi Stati, essendo affermata e garantita, non già da tutte le potenze, ma soltanto dagli Stati Uniti, non potrà valere, in cospetto di un altro Stato, come inibizione assoluta nel caso di guerra cogli Stati Uniti.

Se la Germania fosse in guerra coll' Egitto o coll' Inghilterra, i danneggiamenti del canale di Suez da parte delle forze militari tedesche e le ostilità di queste contro navi inglesi nel canale e nelle acque ad esso vicine, sarebbero impediti da un divieto giuridico, che tutti gli Stati avrebbero, più ancora che la facoltà, l'obbligo far rispettare. Se invece la Germania fosse in guerra cogli Stati Uniti, alle sue ostilità nel canale di Panama ed ai suoi danneggiamenti del canale, non si opporrerebbe che il divieto degli Stati Uniti, efficace soltanto finchè la loro potenza fosse tale da poter farlo valere (1). È questo un esempio della contraddizione nella quale la egemonia degli Stati Uniti, quando voglia farsi valere in America anche su Stati non americani, viene a trovarsi coi principii stessi fondamentali di ogni sistema di diritto internazionale (2).

---

(1) La proposta presentata dal Moore il 16 Luglio 1912 alla camera dei rappresentanti di Washington, tendente ad autorizzare il segretario di Stato ad intavolare negoziati cogli altri Stati per stipulare la neutralizzazione del Canale, è un primo indizio del riconoscimento di verità così evidenti, anche da parte degli uomini politici degli Stati Uniti d' America.

(2) Sotto questo rispetto, pur essendo esagerato l'appunto fatto all' Alvarez, è giusta la constatazione del Sa-Vianna nel libro già citato: (pag. 38, 45, 47, 51. 52, 56 e 60): " Malheurensement l' hégémonie de la grande République du Nord, apparaît toujours menaçante à l' horizon, et il y a des esprits, comme M. le dr. Alvarez qui l' invoquent, la reconnaissent et la justifient. „

VI.

Senza dubbio il modo speciale di essere e di coesistere degli Stati americani, ha una notevole importanza ed una influenza decisiva sullo sviluppo dei loro rapporti di diritto internazionale. Sarebbe assurdo però il voler considerare ogni conseguenza di quella vita sociale degli Stati americani, come elemento di diritto internazionale americano. L' assunto specifico della critica sta appunto nello sceverare quali, fra quelle conseguenze, costituiscano elementi del diritto internazionale americano; quali non siano che contributi al diritto internazionale universale; e quali infine si riducano in realtà a soli fatti o pretese, in contraddizione colle condizioni d' esistenza di qualsiasi regola di diritto internazionale, destinati ad avere o presto o tardi nei fatti la dimostrazione per assurdo della loro inconsistenza giuridica.

Colla riserva di tali distinzioni, deve prendersi in esame l'analisi che l' Alvarez ha fatta degli elementi del diritto internazionale americano. Dall' ammissione del Nuovo Mondo nella comunità delle nazioni, sono derivate, egli scrive, particolari conseguenze: 1. Nell'applicazione ai rapporti internazionali, di principii contrarii ai principii o sistemi politici ammessi in Europa. — 2. Nella proclamazione di principii che, prima d' allora, non s' erano manifestati se non che negli scritti dei filosofi e dei pubblicisti, o nelle affermazioni della rivoluzione francese. — 3. Nella generalizzazione di principii e di regole che in Europa erano stati eccezionalmente accolti nei rapporti fra alcuni Stati. — 4. Nella risoluzione di problemi internazionali *sui generis* proprii degli Stati americani. — 5. Nel regolamento uniforme di materie interessanti soltanto gli Stati americani. — 6. O soltanto gli Stati latini d' America. — 7. O che sono di interesse universale, ma non si son potute ancora sottoporre ad un accordo mondiale. — 8. O nel regolamento di materie che non si presentano in America con essenziali diversità materiali, ma rispetto alle quali prevalgono in America dottrine o pratiche diverse tra quelle d' Europa.

Fra tutte queste conseguenze, quelle contraddistinte dianzi coi numeri 4, 5 e 6, sono indubbiamente elementi di diritto internazionale americano. Quelle distinte coi numeri 1 e 8 possono defi-

nirsi così, soltanto se riguardano esclusivamente rapporti fra Stati americani; ma se si riferiscono a rapporti fra questi e gli Stati d'Europa, anche relativamente al territorio americano, o se gli Stati americani invocano le dottrine o le pratiche nei loro territorii prevalenti e diverse da quelle dell' Europa, per modificare le proprie pretese e le proprie responsabilità nei rapporti con questa, allora le pretese degli Stati americani non possono considerarsi che come affermazioni o negazioni in antinomia con ogni sistema di diritto internazionale. Le conseguenze poi della vita sociale degli Stati americani, contraddistinte, nella enumerazione dell' Alvarez testè riferita, coi numeri 2, 3 e 7, non possono definirsi come elementi del diritto internazionale americano, ma piuttosto come contributi dell' America al diritto internazionale generale; e lo stesso può dirsi anche di quelle contraddistinte col numero 8, ogni qualvolta le dottrine e le pratiche americane, diverse da quelle dell' Europa, essendo ispirate da concetti diversi di carattere generale, e non da criterii desunti dalle esigenze particolari dell' America, possano essere, per la loro intrinseca superiorità, approvate dalla coscienza giuridica ed accolte anche nella pratica dai popoli europei.

Alla prima categoria (elementi di diritto internazionale americano) possono ascriversi le norme proclamate colla dottrina di Monroe circa la suscettibilità del territorio attuale di Stati americani a mutare di sovranità; le regole prevalenti in America circa la immigrazione e la condizione degli stranieri, e circa i criterii fondamentali da adottarsi per risolvere, fra Stati americani, le contestazioni di frontiera; il regolamento dei rapporti internazionali americani e specialmente di quelli americani di diritto internazionale privato; il diritto amministrativo internazionale americano; e l' obbligatorietà dell' arbitrato nei rapporti fra Stati americani.

Alla seconda categoria (contributo degli Stati americani al diritto internazionale universale) potrebbero ascriversi le norme relative alla eguaglianza assoluta di tutti gli Stati, anche nella gestione degli affari internazionali generali; alla assoluta integrità territoriale ed alla condanna della violenza, così nella vita costituzionale dei singoli Stati [1], come nei rapporti fra Stato e

(1) Per es. la dottrina del Tobar.

Stato; la assoluta libertà del mare; l'abolizione del traffico degli schiavi; la non estradizione per delitti politici; l'abolizione del diritto di corsa; la limitazione delle facoltà dei belligeranti nella guerra terrestre (1); le condizioni di obbligatorietà del blocco, e la tutela dei diritti dei neutri. In talune di tali materie, dall'America è venuto un contributo notevole al diritto internazionale universale; in altre nulla impedisce che al contributo dottrinale dato finora alla scienza del diritto internazionale, segua anche una modificazione uniforme del diritto positivo.

Alla terza categoria (contraddizione ad ogni principio di diritto internazionale) devono ascriversi, per quanto formulate con parvenza di norme giuridiche, quelle regole che di diritto internazionale non possono dirsi, perchè la loro applicazione limiterebbe, contro la volontà di chi dovrebbe esserne oggetto, i diritti di Stati non soggetti alla supremazia dello Stato o degli Stati proclamanti tali norme, rispetto alla esplicazione della loro attività giuridica ed alla tutela dei loro diritti.

Tale è il caso della dottrina di Monroe in quanto, nelle sue successive amplificazioni, pretende vietare ad uno Stato europeo di cedere ad un altro Stato europeo un territorio americano; tale è la dottrina di Drago, in tutta la parte non accolta dalla seconda Conferenza dell'Aja; tale è pure il preteso diritto di inchiesta e di mediazione degli Stati Uniti nelle controversie fra Stati europei e Stati americani (2); e tale infine è ogni caso nel quale, anche limitatamente ai rapporti fra Stati americani, uno Stato più potente riesca ad ottenere nella risoluzione di un conflitto particolare, un risultato contraddicente a norme generali da quello Stato già ammesse, od a regole specifiche nel suo territorio, rispetto ad

---

(1) Per es. le Istruzioni emanate per le truppe degli Stati Uniti nella guerra di secessione.

(2) In questo modo può definirsi l'amplificazione egemonica della dottrina di Monroe formulata dal presidente Roosevelt sul termine del secondo periodo della sua presidenza: "That American States in the South, are to be protected in their independent sovereignty as long as they conduct themselves right; that, if any of them grossly misbehave, they must be corrected; and that, if ever correction is to be administered, it must be *by or with the consent* of the United State s. „ — V. New York Tribune, 24 Dicembre 1908.

elementi identici a quelli dello stesso conflitto, già formulate o riconosciute.

Così può giudicarsi della controversia per il reclamo Alsop, insorta fra gli Stati Uniti e il Cile, sottoposta al re Edoardo VII, il 1 Dicembre 1909 in qualità di " amichevole compositore „ e risolta dal re Giorgio d'Inghilterra l'11 Luglio 1911 assegnando al reclamante Alsop lire sterline 187,000 sulle 600,000 da esso richieste. Il reclamo proveniva dalla casa Alsop di Valparaiso, società cilena formata da soci cittadini degli Stati Uniti. Un brasiliano, debitore di quella ditta, aveva ceduto, ad estinzione del suo debito, certi diritti ottenuti in Bolivia. Successivamente i territori, cui tali diritti si riferivano, erano stati ceduti dalla Bolivia al Cile. La società Alsop, che non avea potuto ancora far valere quei suoi diritti, richiese la protezione degli Stati Uniti, invocando la cittadinanza americana dei suoi membri. Nel 1900 il tribunale arbitrale sedente a Washington per risolvere i reclami cileno-americani, aveva escluso quelli della casa Alsop, appunto perchè la compagnia era cilena e sottoposta alle leggi cilene.

Il governo di Washington invece sosteneva il proprio diritto di protezione derivante dalla cittadinanza americana dei componenti la società. Quando, nell'autunno del 1909 si decise in massima di deferire la controversia al Tribunale dell'Aja, insorsero difficoltà circa i termini della questione da sottoporre al Tribunale. Il governo degli Stati Uniti domandava che il Cile non invocasse la sentenza del Tribunale di Washington del 1900, in quanto aveva dichiarata la nazionalità cilena della casa Alsop. Il Cile rifiutò di sottomettersi a questa imposizione. Il 18 Novembre 1909 il segretario di Stato Knox inviò a Valparaiso un *ultimatum*, domandando al Cile, nel termine di dieci giorni, o l'adesione alla scelta pura e semplice del Tribunale dell'Aja, come voluta dagli Stati Uniti, o il pagamento senz'altro a questi di una indennità di un milione di dollari. Non accettato dal Cile l'*ultimatum*, si definì la controversia, in seguito ai buoni uffici del Brasile e dell'Argentina, scegliendo il re d'Inghilterra " come amichevole compositore „, il che permetteva di soddisfare sostanzialmente le pretese degli Stati Uniti, senza ferire formalmente i diritti e la dignità del Cile. Ma la risoluzione di tale controversia evidentemente non potrebbe invocarsi, nemmeno come un precedente di diritto ame-

ricano, quale elemento per definire l'estensione del diritto di tutela diplomatica di uno Stato a favore dei suoi sudditi partecipanti ad una società straniera, perchè in contraddizione non solo colla dottrina e colla pratica più generale, ma anche con una regola di diritto, nei rapporti fra i medesimi interessati, riconosciuta prima da un Tribunale arbitrale americano.

Le sole materie del primo gruppo possono dirsi costituire elementi di un diritto internazionale americano (1). Con questo nome non si deve infatti designare, secondo l'Alvarez, il complesso dei casi concreti che, in materia di rapporti internazionali, si sono prodotti in America; nè il sistema delle norme di diritto riconosciute dagli Stati americani nelle loro conferenze panamericane; nè le sole regole *sui generis* invocate, come un privilegio o come una eccezione, in favore dell'America; nè il complesso delle codificazioni del diritto internazionale operate in America; nè lo studio sistematico dei problemi internazionali proprii esclusivamente del nuovo mondo; ma il complesso di materie, di situazioni, di problemi e di norme convenzionali, che sono proprie del nuovo mondo (2), cioè il complesso degli ordinamenti specifici internazionali americani e delle materie che di tali ordinamenti sono suscettibili. Secondo l'Alvarez dunque (3), la contribuzione dell'America allo sviluppo del diritto internazionale nel suo territorio, e specialmente il complesso delle sue situazioni, dei suoi problemi speciali, e del suo diritto convenzionale, costituiscono ciò che può definirsi come diritto internazionale americano; il quale, in altre parole non è, secondo l'Alvarez; " que l'application des principes de justice à certains rapports de tout un continent ".

Egli ammette che, nella mancanza di un legislatore mondiale, le norme di diritto non derivino se non che dalla volontà espressa o tacita degli Stati.

Ma, appunto per ciò, egli giudica che " un continent tout entier, qui manifeste sa volonté sous cette forme, peut donc prétendre l'application des règles qu'il se donne. Quand les problèmes devront recevoir leur solution en Europe, les États américains devront se conformer aux principes européens. En somme la loi

(1) V. pag. 18.
(2) D. int. américain, pag. 259.
(3) Codific. pag. 183-4.

de chaque continent doit toujours être respectée dans les applications sur son continent „ (1).

Come una conseguenza logica della condizione attuale della comunità delle nazioni, l' Alvarez ammette dunque l'esistenza, parallelamente al diritto internazionale universale, di un diritto internazionale europeo, di un diritto internazionale americano, di uno asiatico e d' uno africano. D' un lato si hanno taluni principii o regole fondamentali, comuni ormai a tutto il genere umano; dall'altro si hanno sistemi, più o meno diversi fra loro, vigenti rispettivamente nella vita sociale dei varii gruppi di Stati. " Les déformations que subissent le différentes règles dans chaque continent, les problèmes caractéristiques qui s'y présentent, ainsi que la diversité des pratiques, constituent le droit international de chaque continent „ (2).

In tal senso l'Alvarez presentò la sua mozione al primo Congresso scientifico panamericano, che la approvava (3). Molti hanno combattuto il concetto stesso fondamentale dell'Alvarez; ma a questo non è riuscito difficile dimostrare il loro torto. Piuttosto che nel concetto da lui formulato, una qualche debolezza si riscontra invece nelle sue applicazioni. Poichè queste non potranno ascriversi alla categoria degli elementi del diritto internazionale americano, in tutti quei casi nei quali, fuori dell' orbita di competenza di questo (ambiente continentale e rapporti inter-americani), tendano a modificare la vita, l'azione, i diritti e la tutela degli interessi di Stati pertinenti ad altre parti del mondo.

VII.

L' Alvarez distingue nel diritto internazionale contemporaneo, tutta una categoria di problemi che si sono presentati e si presentano ancora nella vita degli Stati Europei, non solo senza avere ora, ma anche senza poter avere, applicazione nel continente

(1) Dr. Int. Americ., pag. 261.
(2) L. c., pag. 262.
(3) L. c., pag. 267 - 270.

americano. Tali sono ad esempio il regime coloniale e la dottrina della sfera d'influenza: la loro applicazione è esclusa in America dalla dottrina di Monroe, riconosciuta in ciò da tutti gli Stati Americani, come una espressione d'un loro diritto fondamentale. Fuori d'America, in quanto uno Stato americano svolga una attività coloniale, nessun diritto esiste, come non esisterebbe un interesse plausibile, per quello Stato di far eccezione alle regole generali di diritto internazionale e di diritto coloniale generale. E infatti gli Stati Uniti hanno collaborato, mediante gli accordi particolari stipulati collo Stato libero del Congo, e quelli generali della Conferenza di Berlino, alla codificazione del diritto pubblico generale nelle sue applicazioni ai territorii africani. Rispetto a questi rapporti, che si svolgono fuori dell'America, non esiste un diritto internazionale americano, non già perchè tali rapporti non riguardino o non possano riguardare gli Stati americani, ma perchè questi, in quanto entrino in rapporti di quella specie, fuori del loro continente, sono soggetti, e non rifuggono dall'essere soggetti, al diritto internazionale universale.

In senso diverso può dirsi non esistere materia di diritto internazionale americano, ogni qualvolta si tratti delle peculiari condizioni internazionali relative a certi Stati od a talune parti del territorio d'uno Stato, che o non possano manifestarsi, come l'unione personale o l'unione reale, oppure come la autonomia coloniale, o la neutralizzazione di uno Stato, non si siano ancora manifestate, nel continente americano. Tali rapporti non sono necessariamente estranei al diritto internazionale americano, perchè a quello ripugni il modo del loro regolamento europeo, ma perchè in quello fa difetto la loro stessa materia; e il loro ordinamento nel diritto internazionale europeo non è per l'America elemento di imitazione, o di modificazione, o di contraddizione, ma soltanto elemento di conoscenza.

In un terzo significato un gran numero, anzi il maggior numero, degli istituti e delle norme di diritto internazionale europeo, non possono dirsi elementi di diritto internazionale americano; nel senso cioè d'essere elementi ormai comuni del diritto internazionale universale. Il diritto diplomatico, il diritto marittimo, i limiti e le conseguenze della sovranità territoriale, le condizioni internazionali di perfezione dei trattati, le norme e il va-

lore della risoluzione arbitrale dei conflitti fra Stati, sono, anche quando l'America insieme coll'Europa, non abbia collaborato alla loro codificazione, materia di diritto internazionale universale, perchè il loro ordinamento uniforme in nulla ripugna al modo di essere e di coesistere particolare degli Stati d'America, e perchè a quella uniformità di concetti fondamentali e di ordinamento, tali Stati si sono, fin dalla loro costituzione, spontaneamente uniformati [1].

Restano pertanto gli elementi del diritto internazionale americano, limitati a quei problemi speciali e a quei rapporti specifici che si riferiscono esclusivamente agli Stati americani o che per questi presentano un diritto e un interesse preponderante. Il criterio dell'*uti possidetis* del 1810, adottato fra Stati americani per risolvere le contestazioni territoriali; il valore delle concessioni fatte da uno Stato in una zona contestata, che poi resta in potere definitivo di un'altro Stato; il regime dei fiumi internazionali americani; la condizione speciale di un territorio abitato esclusivamente da coloni di una sola nazionalità, diversa da quella dello Stato cui quel territorio appartiene; la condizione di diritto pubblico delle tribù indigene non civilizzate, o civilizzate; nomadi, o sedentarie; le regole relative alle ostilità nelle guerre civili americane; e la organizzazione della vita sociale e giuridica degli Stati d'America, mediante l'ufficio internazionale delle repubbliche americane, o mediante le particolari codifica-

(1) In questo senso devono intendersi le riserve fatte dagli Stati Uniti quando hanno partecipato alla codificazione del diritto internazionale universale. Così quella presentata, nella settima seduta plenaria del 25 Luglio 1899, alla prima conferenza dell'Aja: “ La Délégation des États Unis d'Amérique, en signant la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, telle qu'elle est proposée par la Conférence Internationale de la Paix, fait la Déclaration suivante: Rien de ce qui est contenu dans cette Convention ne peût être interprêté de façon à obliger les États Unis d'Amérique à se départir de leur politique traditionelle, en vertu de laquelle ils s'abstiennent d'intervenir, de s'ingérer ou de s'immiscer dans les questions politiques ou dans la politique ou dans l'administration intérieure d'aucun État étranger. Il est bien entendu également que rien dans la Convention ne pourra être interprêté comme impliquant un abandon par les États Unis d'Amérique de leur attitude traditionnelle à l'égard des questions purement américaines „.

zioni del diritto amministrativo internazionale; son tutti elementi pertinenti al diritto internazionale americano, in quanto trattasi di problemi speciali e di rapporti particolari interessanti esclusivamente gli Stati americani.

La condizione futura delle terre polari, non fatte oggetto finora d' alcun atto di occupazione; le condizioni della immigrazione, specialmente nei riguardi dei diritti degli stranieri e della loro sudditanza; le conseguenze dei prestiti nei rapporti internazionali, sia in caso di insolvenza, sia in caso di smembramento dello Stato americano debitore e di applicazione delle norme della successione di Stato a Stato; la misura della responsabilità di Stati americani per i danni subíti dagli stranieri nel loro territorio in caso di insurrezione o di guerre civili; sono anche elementi di diritto internazionale americano, ma in un senso, o, a dir così, con una sfumatura diversa. Sono tali, come i rapporti dianzi citati, perchè corrispondono a rapporti particolari relativi all' America, e ad interessi particolarmente americani, giustificanti, quelli e questi, peculiari soluzioni ed ordinamenti. Ma non sono americani nel senso che tali ordinamenti siano di competenza dei soli Stati americani. Come i loro interessi in tali casi sono preponderanti ma non esclusivi, così deve essere preponderante la loro iniziativa, ma non esclusiva la loro competenza. La regola dell' *uti posidetis* del 1810 è regola di diritto internazionale fra Stati americani per sola volontà di questi; la limitazione, voluta dagli Stati americani, alla responsabilità dello Stato per danni subiti dagli stranieri in caso di insurrezioni o di guerre civili, non può dirsi elemento di diritto internazionale americano definitivo, anche nei riguardi degli stranieri europei e dei rispettivi Stati cui spetta il diritto di tutelarli, se non quando tali Stati li abbiano riconosciuti. Non può negarsi però che, nel determinare tale riconoscimento espresso o tacito, abbia una grande importanza l' accordo di tutti gli Stati americani in materia nella quale il loro interesse è incontestabilmente preponderante: come è dimostrato dall'adattamento dell'Europa a riconoscere la condizione particolare del canale e della repubblica di Panama, e dalla soluzione di molti reclami europei per responsabilità di Stati americani, ispirata, per adattamento dello stesso contendente europeo, dalla dottrina americana proclamata in tale argomento.

VIII.

Da tutto ciò risulta che il concetto dell' Alvarez corrisponde alla verità nella sua essenza, e si presta alla critica soltanto nell' ampiezza delle sue applicazioni. Il giureconsulto cileno è nel vero, in quanto afferma la esistenza di un diritto internazionale americano; ma contrasta colla verità in quanto ascrive a tale diritto, o contributi del gruppo americano al diritto internazionale universale, o condizioni di fatto che sono le conseguenze della volontà degli Stati americani, ma che, implicando una inibizione od una limitazione, imposta da quelli, anche a Stati europei, in materie che non sono di esclusiva competenza degli Stati americani, non possono costituire elementi di diritto internazionale, finchè alla volontà di questi Stati non corrisponda anche le volontà di quelli.

Da taluni si contesta però lo stesso concetto fondamentale dell'Alvarez in se, ed indipendentemente dalla vastità delle sue applicazioni. In Europa tali obbiezioni sono state chiaramente riassunte dal Cavaglieri (1). Egli ammette il fatto, del resto incontestabile, che " Stati appartenenti allo stesso continente e legati da numerosi fattori sociologici comuni, sentono il bisogno di avere particolari regole giuridiche governanti i loro rapporti, in conformità coll' indole speciale dei problemi che tali regole devono risolvere „. Ma d' altronde egli sostiene che " se tale fatto può avere importanza, sotto altri punti di vista, non ne ha alcuna per il diritto internazionale, e non autorizza a parlare di un diritto internazionale europeo, asiatico, africano ed americano „. Lo studio di una regola giuridica determinata, deve prescindere da ogni questione che non sia la ricerca della volontà degli Stati che tale regola abbiano, sotto una od altra forma, riconosciuta; per questi Stati la norma obbligatoria esiste; per gli altri no; e tutte le cause dirette o indirette di quelle volontà, sfuggono ad una ricerca puramente giuridica. " Il rigore giuridico di tale criterio sarebbe turbato se alla indagine degli Stati che

(1) Cavaglieri. - *La conception positive de la société internationale.* Rev. de dr. int. publ. 1911, pag. 278 e segg.

hanno effettivamente aderito alla formulazione ed alla accettazione di una norma determinata, si volesse sostituire una distribuzione geografica artificiale delle regole secondo i continenti dove quelle regole sono in vigore „.

In America il più forte e tenace oppositore della dottrina dell' Alvarez, è stato il Sa-Vianna, delegato brasiliano al Congresso scientifico panamericano di Rio de Janeiro [1]. Il Sa-Vianna sostiene che i popoli americani in parte hanno invocato a profitto proprio e sviluppato, i principii di diritto pubblico già riconosciuti in Europa nel secolo XVIII, in parte hanno formulato e praticato, come nel caso della tratta dei neri e del rispetto della proprietà privata nella guerra marittima, principii nuovi che l' Europa stessa più tardi riconosceva e praticava. Perchè si possa parlare di un diritto internazionale positivo [2], è necessaria l' accettazione espressa o tacita delle singole norme da parte di ciascuno Stato, e siccome gli Stati, a qualunque continente appartengano, formano una grande comunità, le cui relazioni sono sempre più considerevoli e più frequenti, le regole che governano tali relazioni devono essere universali, cioè ammesse da tutti. L' America dunque, a di lui giudizio, non ha creato un diritto internazionale proprio, ma ha contribuito, così colla imitazione come colla iniziativa, al progresso ed alla universalità di un unico sistema di diritto internazionale. È appunto in nome di tale universalità delle regole giuridiche, che egli combatte la dottrina dell' Alvarez, affermando altresì che questo “ se trompe entièrement quand il affirme que dans l' ordre intellectuel la philosophie métaphisique et sortout la notion du droit naturel sont tombées dans un profond discrédit „. Ed aggiunge (pag. 82) “ la formation d' un droit international américain comme bût, si c' était une oeuvre réalisable devant la science et possible dans la pratique, ne reduirait elle pas la haute mission que la Providence paraît avoir confiée à l' Amerique? „.

Per suffragare il suo assunto, il Sa-Vianna ricorre poi all' esame dello sviluppo dei trattati; e da quell' esame pretende in-

---

(1) SA-VIANNA - *De la non existence d' un droit international américain*. Rio-de-Janeiro. Figueredo, 1912, pagg. 7-23-84-119 e 157-180.

(2) Vedi SA-VIANNA, pag. 75.

durre la confutazione dell' Alvarez, perchè a suo giudizio, ne deriva (pag. 84) " l'exclusion du sentiment égoiste que l' on prétend, sans fondement, ni justice, attribuer à l' Amérique „. E fra i trattati egli sceglie tre gruppi : quelli relativi alla immunità della proprietà privata dalla cattura nella guerra marittima, all'arbitrato obbligatorio, e all' estradizione dei cittadini. Ora tanto nel primo (pag. 84-119), quanto nel secondo (pag. 119-157) e nel terzo gruppo (pag. 157-180), egli trova argomenti per dimostrare che l' America non ha creato un diritto proprio, ma piuttosto ha contribuito, con intuìto precursore, al progresso del diritto internazionale universale.

Dopo tale indagine gli pare di poter, a buon diritto, concludere (pag. 119): " N' attribuons pas à l' Amérique ce qu' elle n' a fait: un droit international a son propre usage; mais reconnaissons que son oeuvre, en créant et en développant des principes libéraux et en les faisant pénétrer dans les lois internationales, a été grande, admirable et glorieuse (pag. 59); efforçons nous de rapprocher les peuples américains, non pas pour les isoler dans leur continent, mais dans un but profitable à l'humanité „. — E infatti con questo risultato si sviluppa, a di lui giudizio, il contributo americano al diritto internazionale, costituendo, cioè (pag. 74) " des précéptes juridiques, qui se généralisent et s' incorporent au droit international par l' acceptation des États d' autres continents „.

Ma tanto le obbiezioni americane quanto quelle europee mosse all' Alvarez, non sono in realtà così definitive e vittoriose come potrebbe farle credere un esame superficiale della loro espressione piena di ardore e di sicurezza. Il Sa-Vianna ha combattuto nell' Alvarez una generalità di affermazioni, che l'Alvarez non si è mai azzardato a sostenere. Per " diritto internazionale americano „ infatti, l'Alvarez non intende, per usare le sue stesse parole " un diritto sempre distinto o contrario a quello dell'Europa, ma un complesso di materie, di problemi e di situazioni e diritti convenzionali proprii del nuovo mondo „. La diversità delle regole proclamate nel nuovo mondo, da quelle vigenti in Europa, è ammessa dunque dall' Alvarez come un fenomeno eccezionale; e siccome il Sa-Vianna combatte quella diversità, come antinomia generale e sistematica, egli potrebbe trovare nel suo assunto un

valido alleato nell' Alvarez stesso che pretende di confutare. Gli esempii addotti dal Sa-Vianna sono scelti con molta abilità, perchè illustrano altrettanti gruppi di rapporti e di norme, rispetto ai quali non può sostenersi la esistenza di un diritto internazionale particolare dell' America. Ma rispetto a quei tre gruppi di rapporti, nemmeno l' Alvarez ha messo innanzi una tale affermazione; bensì ha ascritto quei rapporti alla categoria dei contributi derivati dall' attività giuridica americana al diritto internazionale generale, ammettendo del resto (1) " qu 'un continent ne doit avoir des règles spéciales que lorsque cela lui est absolument nécessaire, c 'est à dire pour les matières qui lui sont caractéristiques „.

E infatti nel programma che devrebbe essere assegnato al lavoro di codificazione degli Stati americani, l'Alvarez distingue due parti: quella relativa alle materie di interesse mondiale, e quella riservata agli interessi americani; soltanto da questa dovrebbe derivare un contributo al diritto internazionale americano; da quella invece dovrebbe derivare un contributo allo sviluppo del diritto internazionale universale (2).

Il Sa-Vianna oppone dunque una obbiezione fondamentale filosofica, dedotta dalla necessaria universalità del diritto internazionale; obbiezione che, dopo abbandonate le dottrine del diritto naturale, non è più sostenibile; perchè l' universalità non può considerarsi come un fatto primordiale e fecondo di conseguenze, ma come l'ipotetico, per quanto probabile, risultato futuro della assimilazione dei varii sviluppi particolari. Egli aggiunge poi una obbiezione rettorica desunta dalla condanna dell' egoismo e dell' isolamento, alla quale, come a tutti gli argomenti di ordine rettorico, non può attribuirsi alcun valore.

Infine egli muove alcune obbiezioni di fatto che potrebbero definirsi tentativi di dimostrazioni per assurdo della insostenibilità della dottrina dell' Alvarez; e tali obbiezioni non reggono, perchè l'Alvarez non ha arrischiata l'affermazione generica e senza riserve che il suo contradditore vuol confutare. Johann Jacob Moser nei suoi: " Grundsätze des jetzt üblichen Eüropäischen Völker-Rechts in Friedenszeiten „, non negava l' esistenza di principii generali e

(1) *Codification*, pag. 208.
(2) *Codification*, pag. 281.

perfino necessarii di diritto internazionale, ma della loro ricerca e della loro esposizione sistematica non voleva in quel suo volume occuparsi, preferendo limitarsi alla esposizione delle " unter den Europäischen Souveränen und Nationen zu solcher Zeit fürkommender willkürlicher Handlungen „. — Così l'Alvarez, esponendo lo sviluppo e i fondamenti ed analizzando i risultati del diritto internazionale americano, considera questo come un fenomeno eccezionale, non escludente l' esistenza di un diritto internazionale universale. Nè può aver valore contro di lui una confutazione presupponente, da parte di lui, una generalità di affermazioni e di esclusioni, dalla quale egli si è astenuto, e che anzi egli ha esplicitamente voluto escludere.

IX.

Di carattere più generale e fondamentale sono le obbiezioni già citate, esposte dal Cavaglieri. Egli comincia erigendo contro l' Alvarez la barriera di una questione pregiudiziale, che è il " concetto positivo della società internazionale „. Secondo tale concetto, l'origine delle regole giuridiche internazionali è esclusivamente nella volontà degli Stati, e il raggio d'azione delle singole regole è limitato al gruppo degli Stati che le hanno riconosciute. Questo criterio è, secondo il Cavaglieri, completamente misconosciuto dalla dottrina di chi afferma che gli Stati di civiltà europea costituiscono una società giuridica, senza preoccuparsi di dimostrare su quali principii di diritto internazionale, riconosciuti dagli Stati, si fondi questa società; e ne esclude gli Stati di civiltà diversa, senza stabilire per quali motivi i principii concernenti la comunità europea, non debbano applicarsi anche a questi ultimi. Ora la dottrina positiva ammette bensì che non possano aversi relazioni giuridiche se non fra soggetti di diritto. Ma poichè, continua il Cavaglieri, al di sopra degli Stati non esiste una autorità superiore che possa concedere tale prerogativa, gli Stati reciprocamente se la riconoscono e lo fanno coll'ammettere tre regole fondamentali, implicite nel fatto del *riconoscimento*, e connesse colle condizioni evidentemente indispensabili per la formazione di regole giuridiche internazionali.

La prima di queste regole è quella secondo la quale gli Stati si riconoscono come soggetti di diritto; la seconda è quella che sanziona, in se e nelle sue conseguenze, l'eguaglianza giuridica degli Stati, corollario logico della loro sovranità e della loro reciproca indipendenza; la terza è quella che garantisce a ciascuno Stato la inviolabilità della sua personalità, la integrità territoriale e il rispetto, da parte degli altri, della sua sfera legittima di azione (1).

Tali, conclude il Cavaglieri, sono i principii essenziali sui quali si fonda la Associazione giuridica degli Stati; su quelli dunque è possibile stabilire fra gli Stati tutto il sistema degli altri principii e rapporti di diritto internazionale. Ma l'impero di tali principii, condizione di ogni forma di relazione giuridica fra gli Stati, si estende, non ai soli Stati pertinenti ad un gruppo geografico o ad un tipo di civiltà, ma a tutti gli Stati. Fra tutti gli Stati infatti, condizione primordiale ed essenziale di ogni rapporto giuridico è il riconoscimento; senza quello uno Stato esiste di fronte all'altro come potenza naturale e pura entità di fatto, ma non come soggetto di diritto; dopo quello, l'uno dei due Stati è per l'altro soggetto di diritto nelle stesse condizioni e colle stesse conseguenze, essendo logico (pag. 273) " que la valeur obligatoire de ces règles soit étendue à tous les États entre lesquels viennent à se former des rapports de cette nature „. Così per tutti si giustificano l'inviolabilità, il rispetto della integrità territoriale, l'eguaglianza giuridica. Quindi (pag. 275) " l'esistenza di una società giuridica comprendente tutti gli Stati che partecipano al commercio internazionale e costituita dall'accettazione unanime dei tre principii di diritto internazionale implicitamente contenuti nell'atto primordiale del riconoscimento, si trova di nuovo ristabilita „. E ciascun nuovo Stato è bensì immune da ogni obbligo di osservare il diritto, internazionale vigente fra gli altri Stati, ma volontariamente assume quell'obbligo in modo implicito accettando il loro riconscimento e riconoscendoli alla sua volta come soggetti di diritto, coll'entrare con quelli in rapporti

---

(1) Cavaglieri. *I diritti fondamentali degli Stati nella Società internazionale,* pag. 100 e segg. *La conception positive de la société internationale* Rev. cit. pag. 270, 1.

giuridici (pag. 276). E tale regola deve applicarsi tanto agli Stati di nuova formazione europea, quanto agli stati di civiltà non europea che entrino, con quelli di civiltà europea, in rapporti giuridici internazionali.

Tuttociò è sostanzialmente vero, ma corrisponde perfettamente a quanto era sostenuto anche prima dalla scienza del diritto internazionale. E il Cavaglieri stesso riconosce (pag. 278) che “ on reviendrait de la sorte, per des voies différentes, à la conception traditionnelle qui affirmait le même principe „. Ma, soggiunge, “ alors que cette affirmation était elle même le produit de considerations *à priori*, dépourvues de tout fondement objectif, la critique positive parvient au même résultat par l'application d'une méthode rigoureusement juridique „.

È lecito però obbiettare che tale dottrina, arrivando agli identici risultati di quella ch' essa pur condanna, può paragonarsi alla ferrovia, in rapporto coll'automobile o coll'aviazione, usata per arrivare da uno stesso punto di partenza ad una determinata destinazione. La dottrina, così rimessa a nuovo, è pur sempre quella vecchia signora, già affogata da una colossale *crinoline,* che si presenta ora tutta fasciata in un'*entrave*. E molto più importante è notare che, alla identità dei risultati, corrisponde la identità sostanziale dei mezzi usati per arrivarvi; sicchè si può ben dire che tali fautori di una dottrina giuridica positiva, sono altrettanti Messieurs Jourdain “ qui font du droit naturel sans le savoir „.

La volontà degli Stati è la sola fonte del diritto internazionale in genere e delle norme giuridiche internazionali in ispecie; ma l'espressione di quella volontà, ridotta al fatto del riconoscimento, implica la estimazione del valore e delle conseguenze del riconoscimento stesso e delle condizioni logiche della sua pratica effettuazione. Ciò induce il giurista ad indagini e a deduzioni sostanzialmente analoghe a quello condannate come “ constructions doctrinales où l'action arbitraire d' influences politiques et sociologiques, a obscurci la vision nette du droit pur „ (pag. 278).

Tale indirizzo, definito come positivo, trae poi i suoi fautori a conclusioni che permettono di definirli come *più realisti del Re*, in rapporto colla dottrina che pretendono di combattere. In nome della regola fondamentale, secondo la quale “ una norma giuridica determinata è obbligatoria o non obbligatoria per uno Stato,

secondo che questo l'abbia o non l'abbia in una od altra forma riconosciuta „, essi contestano la esistenza di un diritto internazionale americano in ispecie, o in genere quella di singoli sistemi continentali di diritto internazionale. Poichè d' un lato, circa un gran numero di norme e di istituti, questi sistemi non possono esistere inquantochè, dal fatto del riconoscimento, derivano per tutti gli Stati del mondo che sono fra loro in rapporto, identiche conseguenze giuridiche. Dall'altro lato, tali sistemi continentali non possono formarsi sulla base della identità di un certo numero di regole e di rapporti specifici relativi ad un determinato continente, perchè ciò contraddirebbe colla norma fondamentale della volontà dei singoli Stati considerata come condizione di una regola giuridica internazionale per loro obbligatoria, in quantochè (pag. 281) " elle se prêterait facilement à exiger d' un État, parce qu' il serait situé sur un continent déterminé, l' observation de règles juridiques qu' il n'a jamais reconnues „.

Essi ammettono dunque la formazione di un sistema di diritto internazionale universale in nome di una adesione volontaria dei singoli Stati, che può essere anche implicita e necessaria e constatabile colle indagini dottrinali. Nel tempo stesso contestano l' esistenza di un diritto internazionale continentale e in ispecie di un diritto internazionale americano, in nome della necessità di una adesione esplicita di ciascuno Stato alle regole che devono obbligarlo. L'ammissione della volontà dei singoli come elemento essenziale della formazione d' una società internazionale e d' un sistema di regole di diritto internazionale, è alla base del loro sistema; ma il modo diverso, prescritto ed ammesso, nella ricerca di quella volontà dei singoli, li induce alla giustificazione del sistema di diritto internazionale universale ed alla negazione dei sistemi continentali di diritto internazionale. Eppure questi potrebbero logicamente contestarsi dai fautori della dottrina della unica società internazionale, indirettamente derivata da quella del diritto naturale, ma non dai fautori della dottrina giuridica positiva, secondo la quale una norma giuridica non è obbligatoria per uno Stato se non in quanto esso l'abbia, in una forma o in un altra, riconesciuta. Da questa premessa deriva di necessità la conseguenza che, non in contrasto, ma parallelamente al sistema di diritto internazionale universale, in tutto quanto questo non esista per la

adesione volontaria di tutti gli Stati, possano formarsi tanti sistemi particolari di diritto internazionale, quanti sono i gruppi che si associano in modo speciale con vincoli, rapporti e norme particolari.

Infatti la dottrina dell' individualismo potrà giustificare la dottrina estrema del contratto sociale, ma non potrà giustificare quella della società prevalente coi suoi diritti supremi su quelli dei singoli e delle loro libere associazioni.

Ammesso, come punto di partenza, l' assenso dei singoli Stati, quale condizione della esistenza di una regola giuridica, o si ritiene che tale assenso dei singoli possa essere tacito ovvero presunto, e allora si riapre l' adito a tutte le indagini che possono condurre alla dimostrazione di quel consenso e delle condizioni nelle quali esso non potrebbe non manifestarsi; e in tal caso l' elemento storico, sociologico, filosofico e politico, cacciati, a dir così, dalla porta delle dottrine del diritto internazionale, vi ritornano immutate dalla finestra di una indagine, vecchia nella essenza, ma diversamente qualificata. Oppure si ritiene atto a costituire una regola di diritto internazionale soltanto l' assenso espresso dei singoli; e allora si potrà domandare: perchè l' assenso ad una norma relativa ai rapporti fra tutti gli Stati del mondo, dovrà valere come elemento genetico del diritto internazionale universale, e l' assenso ad una norma relativa alla convivenza di un particolare gruppo di Stati, non dovrà egualmente valere come elemento genetico di un diritto internazionale particolare o continentale? Perchè dovrebbe essere decisivo l' assenso di uno, in quanto importa l' obbligazione di quell' uno verso tutti gli altri Stati, e non in quanto importi l' obbligazione di quel l' uno verso taluni altri che, in un gruppo limitato, con identico atto di volontà, identicamente vogliano obbligarsi verso di quello?

E se le indagini dirette a constatare la esistenza della volontà tacita o presunta di uno o di più Stati, e delle condizioni nelle quali tale volontà non possa mancare, sono ammesse rispetto ai rapporti ed alle norme di diritto internazionale universale, perchè dovranno escludersi dallo studio dei rapporti di diritto internazionale particolare o continentale, così da non ammettersi che il reciproco riconoscimento fra gli Stati di un continente implichi, da parte di tutti quelli Stati, l' adesione al diritto inter-

nazionale particolare di quel continente, come il riconoscimento in genere di un nuovo Stato, implica per questo, rispetto a tutti gli altri coi quali viene in rapporto, l'applicazione attiva e passiva delle norme di diritto internazionale universale?

La verità è che il diritto delle genti deve studiarsi, così nel suo sviluppo storico come nelle condizioni del suo ordinamento in un'epoca determinata, in rapporto colla idea di società internazionale. La regola di diritto è un fenomeno che potrebbe dirsi *stático;* e diventa fattore *dinámico* solo allorquando la si consideri in rapporto colla società internazionale nella quale tale regola sia riconosciuta ed alla cui vita sociale debba essere applicata. Ora una società internazionale universale, finora non ha mai esistito, se non nelle dottrine del diritto naturale, o nelle aspirazioni dei mistici e dei filantropi. Hanno esistito, successivamente nel tempo e contemporaneamente nello spazio, tante società internazionali quanti sono stati i gruppi di Stati, uniti insieme fra loro e differenziati dagli altri, dalla coscienza della eguaglianza morale e giuridica e della perfetta reciprocità di diritti e di obbligazioni fra tutti quelli Stati che li componevano. In ciascuno di questi gruppi si sviluppano i rapporti e le norme corrispondenti alle necessità della loro sociale convivenza giuridica. L'organo della manifestazione di tali norme è la volontà dei singoli Stati, ma i fattori determinanti di quella volontà sono appunto quelli elementi sociologici e morali dai quali deriva il criterio per la determinazione della volontà presunta o tacita, ed anche il mezzo per distinguere la obbiettiva bontà o la effimera accidentalità di una norma determinata. E tali fattori, che pur hanno importanza nello sviluppo del sistema universale del diritto internazionale degli Stati civili, molto maggiore ne hanno nello sviluppo delle norme relative ai gruppi minori, costituenti le singole società internazionali continentali o particolari.

Così la obbiettiva realtà dei fatti dimostra che erra chi attribuisce risultati complessi ad un fattore unico; e che la dottrina iper-giuridica della volontà dei singoli, considerata come fonte unica di diritto internazionale, condannata già nei primi suoi sviluppi, a cadere, colla indagine della volontà tacita o presunta degli Stati, in un rapido processo di involuzione, è destinata alla stessa fine che ebbe la dottrina del materialismo

storico in rapporto collo studio dei fatti storici e dei fenomeni sociali.

Nella sua generica enunciazione quella dottrina è unilaterale e limitata, perchè attribuisce alla sola espressione della volontà dei singoli, l'esistenza di rapporti e di norme, che, nella interdipendenza inevitabile della vita sociale, esistono anche indipendentemente da quella volontà. Nel suo sviluppo la stessa dottrina si contraddice, perchè nello studio di dimostrare la esistenza della volontà dei singoli Stati, ogni qualvolta tale volontà non sia stata dalle singole sovranità esplicitamente e specificamente manifestata, presenta come risultati specifici delle volontà dei singoli Stati, norme e rapporti che sono in realtà indipendenti da un atto positivo di quella volontà, e a dimostrazione dei quali ben sovente non una sola esplicita manifestazione di volontà si potrebbe invocare.

Nelle sue applicazioni infine, la stessa dottrina arriva, contraddicendosi, fino all'antitesi del suo assunto fondamentale. Infatti applicando una unica indagine dottrinale nella ricerca d'una dimostrazione della volontà tacita o presunta dei singoli, e derivando una serie uniforme di conseguenze dalla sola premessa del reciproco riconoscimento, ricade nel concetto arbitrariamente affermativo della unica società internazionale universale, alla quale tutti gli Stati del mondo debbano identicamente appartenere, e nel concetto altrettanto arbitrariamente negativo della impossibilità della formazione di singole società internazionali continentali, che ai varii gruppi di Stati, in contraddizione colla positiva evidenza dei fatti, è contestato di poter costituire.

Invece non solo sono esistite successivamente, ed esistono contemporaneamente, diverse società internazionali, ma talune di queste esistono senza parità di diritti fra le une e le altre, o, nell'interno di un gruppo di Stati, senza parità di diritti fra gli Stati che lo compongono; sicchè la volontà dei singoli non è in alcuna di quelle società l'elemento indispensabile e decisivo e, in quanto non vi faccia difetto, non ha in tutte la stessa importanza. Il diritto internazionale europeo è in gran parte il prodotto della volontà degli Stati europei e quello americano della volontà degli Stati americani; ma il diritto internazionale asiatico e quello africano sono, anzichè il prodotto della volontà degli

Stati asiatici od africani, o del concorso della volontà di questi colla volontà degli Stati europei, il prodotto, della sola volontà di questi ultimi che pretendono dar legge a quelli, insieme che a se medesimi, per quanto si riferisce ai rapporti internazionali relativi al continente asiatico o a quello africano.

Così la partecipazione degli Stati asiatici ed africani alla società degli Stati di civiltà europea ed ai benefici del diritto internazionale vigente fra quelli, non costituisce una società internazionale universale, nè genera un unico sistema universale di diritto internazionale, perchè gli Stati di civiltà non europea, *metéci* di questa società superorganica, hanno in questa, verso gli altri Stati di civiltà europea, maggior somma di obbligazioni ed hanno in confronto di quelli minor somma di diritti e di garanzie che non abbiano, nei rapporti fra loro, gli Stati di civiltà europea. I quali, imponendo a quelli la propria volontà, e coll' impero esclusivo di questa, cotringendo a rapporti sociali anche Stati che a questi avrebbero voluto sottrarsi, regolano, insieme coi limiti dei diritti e dei doveri proprii, anche quelli dei diritti e doveri altrui.

Nè vale il dire che la volontà degli Stati asiatici od africani pur sempre esiste o tacita o presunta; perchè il loro adattamento all' ineluttabile, non può paragonarsi alla volontà, spontanea e libera nella sua genesi e nella sua manifestazione, degli Stati europei od americani, ma piuttosto alla volontà dei servi della gleba nella costituzione del regime che negava loro la libertà personale, o della plebe dei sudditi alla formazione del regime costituzionale che li privava di ogni libertà politica.

Nè può dirsi che, nello stesso gruppo europeo, lo Stato nuovo adotti volontariamente per se il diritto internazionale già in vigore, col fatto dell'entrare in rapporto cogli altri Stati preesistenti. Perchè non dipende dalla volontà di quello Stato nuovo il sottoporsi alla solidarietà internazionale di fatto, ed ai rapporti che necessariamente ne derivano, od il sottrarvisi; e non può dirsi che per esso derivi dalla sua volontà, un complesso di rapporti che esso bensì materialmente vuole, ma che non potrebbe non volere. Tali rapporti esistono infatti anche per esso indipendentemente dalla sua volontà, perchè esso, dal primo istante della sua esistenza non avrebbe potuto misconoscerli, in quantochè, anche non volendoli, non avrebbe potuto impedirne per se l' esistenza, nè sottrarsi alla

loro influenza e all'osservanza delle preesistenti norme del loro regolamento.

La società internazionale universale non è dunque finora che una idea realizzabile, come è da sperarsi, in un avvenire indeterminato; le varie società internazionali sono invece la realtà del presente. Invano si nota (1), in contraddizione con ciò, che qualche istituto di diritto asiatico od americano non può definirsi come tale, perchè, nel suo contenuto giuridico, corrisponde ad istituti già vigenti in Europa in altri tempi ed in uno stadio diverso di civiltà. Poichè ciò che distingue il diritto internazionale particolare di un gruppo, non è già l'invenzione di un nuovo rapporto o di una nuova regola senza precedenti, ma è piuttosto l'ordinamento specifico di quel rapporto in un determinato momento storico e senza corrispondenze contemporanee negli altri gruppi di Stati.

La volontà degli Stati ha creato il primo substrato di un diritto internazionale universale; e viene sviluppando e modificando da tempo immemorabile i sistemi particolari di diritto internazionale. Questi esistono come il prodotto di una particolare vita sociale e d'un particolare concorso di volontà.

E se è certo che la loro esistenza è per tutti così evidente da dimostrarsi da sè, è altrettanto certo che la scuola positiva del diritto internazionale, come è destituita più ancora d'ogni altra di solidi argomenti per tentar di negarla, dovrebbe essere anche più d'ogni altra immune dalla velleità di contestarla.

(1) CAVAGLIERI, pag. 284.

6431

(Licenziate le bozze per la stampa il giorno 22 ottobre 1912)

R. UNIVERSITÀ di PADOVA
ISTITUTO
DI
DIRITTO PUBBLICO